

C.2988

*Disegno di Legge recante
“Disposizioni urgenti in materia di
sport e per lo svolgimento di
grandi eventi sportivi”*

Memoria Confimprese

7 Luglio 2026

L'ASSOCIAZIONE E LA SUA MISSION

Confimprese è l'Associazione italiana leader nel Retail e nel Franchising che dal 1999 offre ai propri associati servizi a supporto dello sviluppo reti in Italia e all'estero, favorisce il networking e un aggiornamento costante sull'evoluzione del commercio fisico e on-line.

In Italia Confimprese rappresenta:

- 500 marchi commerciali
- 100.000 punti vendita
- 1.200.000 addetti

Gli Associati sono l'espressione del commercio moderno - con format replicabili in negozi diretti e in franchising - nei diversi settori, tra cui, fitness, abbigliamento, arredo, ristorazione, entertainment, cura della persona e servizi, realtà che operano trasversalmente nei diversi canali (centri città, centri commerciali, outlet e travel).

In particolare per il settore fitness i gruppi **Anytime Fitness**, **Fit Active** e RSG Group (**McFit**) - società aderenti a Confimprese - rappresentano circa 200 palestre sull'intero territorio nazionale, generano 130 milioni di fatturato complessivo annuo e impiegano quasi 2.000 addetti.

Confimprese da oltre un ventennio rappresenta alle Istituzioni le istanze del commercio organizzato nell'intento di semplificare il dialogo tra imprese e PA, razionalizzare la normativa di settore e favorire la concorrenza e il libero mercato, per mettere gli operatori nelle condizioni di liberare le proprie energie e competere sul mercato globale in Italia e all'estero.

IL SETTORE DEL FITNESS IN ITALIA

La filiera estesa del fitness e dello sport in Italia produce un valore aggiunto complessivo di **24,7 miliardi di euro (circa 1,4% del PIL italiano)** e occupa oltre **425.000 persone**, pari all'1,6% del totale degli occupati nel nostro Paese. Guardando alle attività sportive e ai settori manifatturieri delle attività strettamente connesse, emerge come il 4% delle aziende sia parte di un gruppo internazionale. Nonostante una bassa numerosità, questo cluster di aziende è capace di produrre il 32% del Valore Aggiunto complessivo del comparto nel Paese. (*Fonte: Osservatorio Valore Sport 2025 TEHA*).

Secondo il «Censimento nazionale impianti sportivi» condotto da Sport e Salute, attualmente il nostro Paese dispone di 131 impianti sportivi ogni 100.000 abitanti, un dato che risulta 4,6 volte inferiore rispetto alla dotazione della Finlandia, tra i Paesi più attivi in Europa, e non equamente distribuito nel territorio nazionale.

Le Aziende che operano in questo settore si pongono l'obiettivo di contribuire a diffondere la cultura del movimento, promuovendo lo sport come valore multidimensionale che contribuisce al mantenimento della salute psico-fisica e che produce esternalità positive a livello sociale, economico ed educativo come, peraltro, già riconosciuto dall'art. **33 della Costituzione**.

In tal senso, al fine di dare concreta attuazione all'art. 33 della Costituzione, appare necessario instaurare un dialogo costante con le Istituzioni competenti così da incentivare la promozione sportiva e correggere alcune anomalie del mercato, che rischiano di compromettere quegli investimenti privati – sia italiani che esteri – che potrebbero aiutare l'Italia a recuperare il gap ad oggi esistente con gli altri Paesi europei in termini sia di dotazioni infrastrutturali che di accessibilità per i cittadini.

Nel presente documento sono illustrate proposte e riflessioni per garantire una competizione leale tra gli operatori del settore fitness, che risulta essere la disciplina più praticata, su cui si concentra il 22,2% della domanda mappata (Fonte: Osservatorio Valore Sport 2025 TEHA).

DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT E PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI”- ART.7 “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA SPORTIVA”

Confimprese accoglie con favore il rifinanziamento con 2 milioni di euro del “Fondo Dote per la Famiglia” per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche di un contributo per le prestazioni erogate in favore di minori appartenenti a nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche, contribuendo così a ridurre le disuguaglianze nell'accesso allo sport.

E' innegabile infatti l'importante ruolo che le asd e le ssd hanno nella promozione dell'attività sportiva, con i conseguenti benefici prodotti sia sul tessuto sociale che sul sistema sanitario del nostro Paese.

Nel mercato italiano del fitness sono attive circa 8000 centri fitness, di cui circa il 15% soltanto si configurano come società a scopo di lucro (ATECO 931300 e 931309); tra queste figurano oltre 20 catene commerciali che sviluppano palestre sia in diretta che in franchising – tra italiane e multinazionali – e rappresentano complessivamente circa 800 palestre e occupano circa 7000 persone. La maggior parte delle palestre esistenti in Italia sono tutte enti no-profit (ASD /SSD), beneficiarie di una disciplina di favore in base alla **L. 398\1991**:

i) sotto il profilo fiscale, i corrispettivi percepiti da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche dai propri tesserati non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES e non sono soggetti ad IVA (ex artt. artt. 148, comma 3, TUIR e 4, comma 4, del DPR 633/1972). Oltre a ciò, gli enti sportivi dilettantistici possono optare per il regime forfettario agevolato di cui alla Legge n. 389/1991, che consente l'applicazione di aliquote ridotte ai fini IRES ed IVA, nonché l'esenzione da diversi obblighi contabili ordinari previsti ai fini IVA. Gli enti in questione beneficiano inoltre dell'esenzione totale dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 759, lettera g) della Legge 160/2019;

- ii) le aliquote previdenziali versate per i lavoratori autonomi o in rapporto di co.co.co degli enti sportivi dilettantistici risultano inferiori rispetto a quelle ordinarie del 33% (come da circ. INPS n. 27 del 30.01.2025). Difatti: a) l'aliquota contributiva per gli sportivi autonomi è pari al 26,07 %; b) l'aliquota contributiva per le collaborazioni coordinate e continuative sportive (co.co.co sportivo) e figure assimilate al lavoro sportivo iscritti alla gestione separata INPS e prive di altra forma previdenziale obbligatoria è pari al 27,03 % c) per i lavoratori sportivi autonomi e collaboratori iscritti alla gestione separata INPS e già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, come pure i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche autorizzati a svolgere lavoro sportivo retribuito, l'aliquota è del 24%. Inoltre, si consideri che il calcolo dell'"aliquota contributiva pensionistica e relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche" viene effettuato sia per i lavoratori autonomi sia per i lavoratori in co.co.co soltanto per la parte eccedente i 5.000,00 euro di compenso (art. 35, comma 8-bis, D.Lgs. 36/2021). Viene inoltre riconosciuto un contributo pubblico per le associazioni sportive dilettantistiche e la società sportive dilettantistiche commisurato ai contributi previdenziali versati per i lavoratori in co.co.co (ex art. 35, comma 8-sexies). Infine, per i lavoratori autonomi e lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo (art. 35, comma 8-ter);
- iii) gli enti sportivi godono poi di rilevanti sgravi amministrativi. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche non sono tenute a rispettare la destinazione d'uso dei locali in cui svolgono la propria attività, secondo quanto stabilito dall'art. 71, comma 1, del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117. Inoltre, le associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al registro imprese non hanno l'obbligo di stipulare la CAT-NAT (ex art. 1, comma 101, L. 30 dicembre 2023, n. 213);
- iv) tali enti beneficiano di una più semplice accessibilità alle sponsorizzazioni sportive grazie alla piena deducibilità fiscale in capo allo sponsor delle spese di sponsorizzazione sportiva (ex articolo 90, comma 8, della Legge 289/2002);
- v) le associazioni sportive dilettantistiche tengono una contabilità semplificata, non sussistendo per tali tipo di enti alcun obbligo contabile o amministrativo specifico in termini di rendicontazione;
- vi) gli enti dilettantistici possono accedere a contributi pubblici (come avvenuto con i contributi a fondo perduto erogati dal a partire dall'anno 2021) o a forme di mutuo agevolate, quali, il "Mutuo Sportivo" erogabile dall'Istituto "Credito Sportivo".
- vii) da ultimo, si considerino i vantaggi previsti dall'ordinamento in favore delle associazioni di promozione sociale (c.d. "APS"), che beneficiano (anche in qualità di

enti del terzo settore) di ulteriori sgravi fiscali e burocratici, nonché di contributi di natura pubblica (cfr. D.L. n. 383/2000 nonché D.Lgs. n. 117/2017, doc. 21).

L'art. 90 della L. 289\2002 prevede che le suddette realtà non possono avere fini di lucro, né dividere i proventi tra gli associati, anche in forma indiretta. È evidente come laddove nei fatti le ASD e SSD vengano meno alla loro finalità di attività dilettantistica senza scopo di lucro, le agevolazioni fiscali di cui godono unitamente alle altre agevolazioni (anche burocratiche) permettano una politica commerciale più aggressiva rispetto a società a scopo di lucro operanti nel settore fitness, creando così una indubbia distorsione della concorrenza, oltre che ingenti danni per le casse dello Stato.

Da una stima del Centro Studi Confimprese emerge che delle oltre 6.000 palestre operanti in Italia come ASD/SSD, quelle palesemente “finte” si possono stimare essere almeno 500. Ipotizzando un fatturato medio per singola unità di 600.000 euro annui e l'impiego di soli 3 dipendenti full time equivalent, si stima una perdita per le casse dello Stato – complessivamente tra Iva, Ires ed Irap, mancati contributi, mancato versamento oneri di cambio destinazione d'uso e permessi di costruzione presso i Comuni, TARI e tassa sulla pubblicità – di circa 190/200 milioni di euro all'anno.

In aggiunta a quanto suddetto, visto che la Legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto un nuovo comma 630-bis che prevede che a decorrere dal 2026 e oltre, il livello di finanziamento destinato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), a Sport e Salute S.p.A. e ad altri soggetti del movimento sportivo sia pari al 32 % delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte nei settori dell'attività sportiva (come gestione di impianti, attività dei club, palestre, ecc.), la regolarizzazione delle “finte ASD/SSD” e il loro passaggio a società a scopo di lucro porterebbe un incremento del suddetto finanziamento per oltre 60 milioni di euro.

Al fine di ristabilire una corretta competizione tra gli attori del mercato e incentivare investimenti privati nel settore, si ritiene che - oltre ad intensificare i controlli - si debba promuovere un intervento normativo volto a definire in modo più rigoroso i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali, con particolare riferimento all'utilizzo di marchi, affiliazioni commerciali, dimensioni organizzative e numero delle sedi operative.

Alla luce di quanto suddetto si chiede alla Commissione di prendere in considerazione queste nostre riflessioni per inserire in questo Decreto Legge una disposizione legislativa che ponga un limite al proliferare di palestre che sotto il cappello della promozione dello sport si comportano invece come un'azienda privata.

Pertanto si propone il seguente emendamento:

Dopo l'art. 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis

All'art. 157 del decreto legislativo 19 giugno 2025, n.117, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:

9-bis. Si considera, in ogni caso, attività commerciale l'attività svolta da un'associazione o da una società sportiva dilettantistica in forza di un contratto di affiliazione commerciale che consenta l'utilizzo di una insegna per contraddistinguere gli spazi nei quali viene svolta l'attività o per promuovere la medesima. Si presumono altresì con finalità commerciali le attività di associazioni o società sportive dilettantistiche che detengano e gestiscano – a qualsiasi titolo - più di 5 (cinque) tra palestre, centri fitness o siti sportivi nei quali siano svolte in prevalenza attività dedicate al fitness.